

Città Metropolitane di Torino

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 6 del 22/05/2023

Oggetto: Modifiche al Documento Unico di Programmazione 2023-2025

Ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto le modifiche di cui sopra

Premesso, che:

l'art. 170, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, testualmente recita:

"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;

Visto

che, alla data odierna la popolazione del Comune di Banchette é inferiore a 5.000 abitanti e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione del DUP semplificato;

Richiamata

La nota di aggiornamento al DUP 2023-2025 approvata dal Consiglio Comunale in data 26-04-2023, parere nr. 2/2023 in data 27/03/2023

Preso atto della necessità di variare la parte relativa alla programmazione triennale dei lavori pubblici ed alla programmazione biennale acquisto di beni e servizi.

Visti

-Il regolamento Comunale di codesto spett. Ente;

-le schede modificate e aggiornate del Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e del Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024, che fanno parte del DUP 2023-2025, allegate al presente atto;


-il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, reso dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esprime

Parere favorevole alle modifiche del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2023-2025

Banchette, 22 maggio 2023

Il Revisore



MASSIMO
BOSIO
N° 154 - Sez. A